



TRIBUNALE DI GENOVA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

Ai sensi degli artt. 186 c. 9 bis - 187 c.8 bis Codice Strada -
e art. 54 D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e
art. 2 D.M. Giustizia 26 marzo 2001

Premesso che

1) l'art 186 comma 9 bis e l'art. 187 comma 8 bis del Codice della Strada, come modificati, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, "con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze"

2) tale istituto, voluto dal legislatore, va incentivato e diffuso in quanto:

- porta un'immediata utilità alla collettività;
- dimostra come il responsabile del reato viene effettivamente punito, ma in modo utile e vantaggioso per la società;
- è conveniente per lo stesso condannato che, a fronte della trasgressione commessa, può sviluppare un'attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore (estinzione del reato, dimezzamento del periodo di sospensione della patente, revoca della confisca del veicolo).

3) a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 - comma 5 bis - del D.P.R. 309/1990 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272, convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da

svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

4) l'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questa, con il Presidente del Tribunale nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti e alle organizzazioni indicati nell'art. 1 comma 1, del D.M. citato;

5) il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

considerato che

l'ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo,

SI STIPULA

la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona di.....
.....Presidente del
Tribunale Ordinario di Genova, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale")
E il **Comune di Portofino** con sede legale in Piazza Libertà n. 13B - Portofino, C.F. 00826220105 - P.IVA 00171700990, nella persona del Sindaco Matteo Viacava (di seguito "l'Ente"):

Art. 1 Attività da svolgere

L'Ente dà la disponibilità ad accogliere contemporaneamente (senza corresponsione di corrispettivo da parte del condannato, né di altri, neppure per l'attività orientativa o comunque propedeutica all'inserimento) fino ad un massimo di n. 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo citato in premessa che presteranno la loro attività non retribuita in favore della collettività presso le proprie strutture.

In conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni: in via prioritaria nel settore della manutenzione del territorio (ad es.: semplici attività di carattere manutentivo, di cura e di vigilanza del decoro urbano e degli spazi pubblici; manutenzione e pulizia degli impianti sportivi; manutenzione di aree verdi; pulizia di aree pubbliche e strade, pulizia dei sentieri e delle spiagge) e inoltre potrà consistere anche in attività varie di supporto ai settori comunali (quali ad esempio apertura e chiusura del cimitero comunale, commissioni varie per

gli uffici comunali, piccole pulizie degli uffici, guardianaggio e portineria, riordino banche dati, supporto alla realizzazione di eventi e manifestazioni), nonché attività di protezione civile.

Art. 2 Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

L'Ente individua un referente incaricato di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni.

Art. 3 Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme "in materia di sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro ai sensi D.Lgs. n.81/2008" e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 commi 2, 3 e 4 del citato Decreto Legislativo.

Art. 4 Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali - Altri Obblighi

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Fatto salvo ogni altro obbligo di legge, sono obbligatorie e sono a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, in base alla durata del lavoro ed alla tipologia dello stesso.

Art. 5 Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima ai soggetti incaricati del controllo le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l'art. 56 del Decreto Legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di

pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
Al termine dell'esecuzione della pena, il soggetto incaricato ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovrà redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 6
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 7
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia- Direzione Generale per gli affari penali.

Genova, li.....

Il Presidente del TRIBUNALE di GENOVA

Dott. Enrico Ravera

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Enrico S. Ravera

Il Rappresentante dell'Ente

Sindaco Matteo Viacava

Matteo Viacava



Comune di Portofino
Città Metropolitana di Genova

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

DELIBERAZIONE N° 60
Adunanza del 10-05-2022

OGGETTO: CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI GENOVA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTICOLI 186, COMMA 9 BIS E 187, COMMA 8BIS CODICE DELLA STRADA E ARTICOLO 54 D.LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 274 E ARTICOLO 2 D.M. GIUSTIZIA 26 MARZO 2001. RINNOVO.

L'anno duemilaventidue addì dieci del mese di maggio alle ore 13:30, nella SEDE COMUNALE, previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi gli Assessori Comunali, che all'appello risultano:

MATTEO VIACAVA	SINDACO	Presente
GIORGIO D'ALIA	ASSESSORE	Presente
GIULIO PASTRO	ASSESSORE	Presente

Totale Presenti 3 Totale Assenti 0

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Ramoino Roberta il quale provvede alla redazione del presente verbale:

Accertata la presenza del numero legale SINDACO MATTEO VIACAVA ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 15/03/2019 con la quale era stata approvata la convenzione per lo "svolgimento del lavoro di pubblica utilità" ai sensi degli artt. 186 comma 9bis – 187 comma 8bis Codice della Strada – e art. 54 D.Lgs. 28 agosto 200 n. 274 e art.2 D.M. Giustizia 26 marzo 2001, con il Tribunale Ordinario di Genova, composto di 7 articoli, per la durata di anni tre;

Vista la lettera, prot. N. 4518 del 02/05/2022 della Segreteria Amministrativa – UDEPE Genova, con la quale viene ricordata la scadenza della Convenzione sopra citata;

Considerato che è intenzione di questa Amministrazione Comunale rinnovare tale convenzione con il Tribunale Ordinario di Genova, dal momento che porta un'immediata utilità alla collettività, il responsabile del reato viene punito in modo utile e vantaggioso per la società, è conveniente per lo stesso condannato che può sviluppare un'attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore;

Visto

- il D.Lgs. 28.8.2000 n. 274
- la Legge 29.7.2010 n. 120
- il D.M. 26.3.2001;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni;

Vista la Legge n. 127 del 15.5.1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;
con voti unanimi

DELIBERA

di rinnovare la convenzione tra il Comune di Portofino ed il Tribunale di Genova per lo "svolgimento del lavoro di pubblica utilità" ai sensi degli artt. 186 comma 9bis – 187 comma 8bis Codice della Strada – e art. 54 D.Lgs. 28 agosto 200 n. 274 e art.2 D.M. Giustizia 26 marzo 2001, per ulteriori tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti;

di trasmettere comunicazione relativa all'adozione del presente atto al Tribunale di Genova per gli adempimenti di competenza e per la sottoscrizione della convenzione;

di dare atto che provvederà alla stipula della convenzione il Sindaco;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI GENOVA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTICOLI 186, COMMA 9 BIS E 187, COMMA 8BIS CODICE DELLA STRADA E ARTICOLO 54 D.LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 274 E ARTICOLO 2 D.M. GIUSTIZIA 26 MARZO 2001. RINNOVO.

Pareri ai sensi del Dlgs. 267/2000

In ordine alla deliberazione segnata all'oggetto:

PARERE TECNICO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Dlgs 267/2000

Portofino, li 10-05-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Roberta Ramoino

PARERE CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Dlgs 267/2000

Portofino, li 10-05-2022

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT. Stefano PRIOLO

OGGETTO: CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI GENOVA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTICOLI 186, COMMA 9 BIS E 187, COMMA 8BIS CODICE DELLA STRADA E ARTICOLO 54 D.LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 274 E ARTICOLO 2 D.M. GIUSTIZIA 26 MARZO 2001. RINNOVO.

Letto, confermato e sottoscritto

SINDACO
F.to MATTEO VIACAVA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Roberta Ramoino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Dlgs 267/2000, viene oggi 25-05-2022 pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Roberta Ramoino)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

*La presente deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi di legge:
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 /2000;*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Roberta Ramoino

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Roberta Ramoino